



**INFORMATIVA
WHISTLEBLOWING
SEGNALAZIONE
ILLECITI E IRREGOLARITA'**

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e
Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative
nazionali (cd WHISTLEBLOWING)

INFORMATIVA EX ART. 5 D. L.vo N. 24/2023

Rev. 15.12.2023

Bottazzi & Vancini s.r.l.

Premessa

Bottazzi & Vancini s.r.l. rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in quanto soggetto del settore privato che adotta modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01 e con una media di più di cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato). In questo ambito l'oggetto delle segnalazioni sono tutte le Violazioni che rientrano nell'ambito della disciplina Whistleblowing, comprese quindi quelle relative ai reati di cui D.Lgs. 231/01 e all'applicazione del modello organizzativo adottato dalla società.

Bottazzi & Vancini s.r.l., nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24/2023, ha approvato la nuova "Procedura Whistleblowing" scaricabile dal sito web aziendale al seguente link <https://bottazzievancini.whistleblowings.com/>.

Segnalazione Interna

A partire dal 17 dicembre 2023 le segnalazioni di possibili Violazioni che rientrano nell'ambito della disciplina Whistleblowing, comprese quindi quelle relative ai reati di cui D.Lgs. 231/01 e all'applicazione del modello organizzativo adottato dalla società, dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza 231 (OdV) secondo le modalità previste dalla nuova "Procedura Whistleblowing".

Il canale di segnalazione interna consente di effettuare segnalazioni in modalità alternativa come di seguito indicato.

- In forma iscritta a mezzo lettera ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza 231 presso **Bottazzi & Vancini s.r.l. Viale dell'Industria 51 36100 Vicenza (VI)**. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa ove riportare l'indirizzo di cui sopra con la dicitura "riservata".
- In forma orale, attraverso il comando "Invia una segnalazione vocale" previsto dalla piattaforma informatica online presente sul sito web aziendale, utilizzando il sistema di registrazione delle comunicazioni presenti in uno smartphone, tablet, Notebook o Personal Computer.
- Sarà inoltre possibile organizzare un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione presso locali non aziendali, attraverso specifica richiesta da inviare tramite l'apposito form raggiungibile dalla piattaforma informatica online presente sul sito web aziendale, attivabile con il comando "Invia una richiesta tramite form".

In ottemperanza a tale normativa, la Società assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, anche per tutelarla da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni che potrebbero verificarsi a seguito della segnalazione effettuata.

Chi denuncia deve essere a conoscenza dei fatti in ragione delle funzioni svolte ed è tenuto a comunicare informazioni sulle violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

La segnalazione deve riportare in modo chiaro:

- le generalità del Segnalante (nome, cognome, codice fiscale, posizione o funzione svolta), salvo questi ritenga di procedere con una Segnalazione anonima;
- la tipologia di rapporto giuridico con la Società (dipendente, soggetto esterno con contratto in essere, etc.);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e saranno comunque oggetto di trattazione da parte del Gestore della Segnalazione nell'ambito della sua attività di vigilanza (sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso).

Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle indicazioni normative;
- la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante non ha avuto alcun seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace seguito o la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione Esterna è effettuata tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC. Per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it>.

Il Segnalante ha inoltre la facoltà di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "Presupposti della Divulgazione Pubblica"):

- abbia prima operato la Segnalazione (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o, se non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione;

oppure quando

Bottazzi & Vancini s.r.l.

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITA'

- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o in caso di Segnalazione Esterna, sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa